



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, SANTANGELO, BERTOROTTA, PUGLIA, SERRA, SCIBONA, GAETTI, LEZZI, CAPPELLETTI, PAGLINI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI e MORONESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2016

Disposizioni per favorire la collaborazione tra pubbliche amministrazioni al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore agricolo e pastorale nelle aree demaniali

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende trasporre all'ambito normativo primario il «Protocollo di legalità», finalizzato alla prevenzione ed alla lotta dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel territorio dei Nebrodi: sottoscritto il 18 marzo 2015 dalla prefettura di Messina, dalla regione siciliana, dall'Ente parco dei Nebrodi, dai comuni ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché dall'Ente di sviluppo agricolo.

Il protocollo – e, dunque, il presente disegno di legge – menziona le linee guida volte al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, oltre che al consolidamento dello scambio di informazioni per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le norme proposte consentiranno, in definitiva, di contrastare le sempre più rilevanti e profonde infiltrazioni malavitose nel settore agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento alle procedure di concessione a privati di beni compresi in aree demaniali.

L'estensione alle amministrazioni competenti sulle aree demaniali del modello del protocollo, opportunamente integrato con l'applicazione di più stringenti misure di prevenzione antimafia (dalla gara pubblica all'obbligo di certificazione) costituisce un

momento fondamentale per il contrasto alla criminalità economica di stampo mafioso.

L'estrema urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge è comprovata anche dal gravissimo agguato subito dal Presidente dell'Ente parco dei Nebrodi, nel maggio 2016, dottor Giuseppe Antoci: un segnale di estremo allarme, che dimostra l'esistenza e la perduranza di una mafia rurale sanguinaria, interessata ai finanziamenti europei nell'ambito agricolo e pastorale.

Risulta, pertanto, necessario potenziare il raccordo interistituzionale per prevenire e contrastare i possibili fenomeni di infiltrazioni mafiose sul territorio, tutelando l'economia reale, attraverso strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività maggiormente vulnerabili alle contaminazioni mafiose.

Dalla gravità dei fenomeni rilevati dalle verifiche condotte in alcune aree sensibili del Paese, viene anche dettata – nell'ambito delle norme transitorie – una più stringente disciplina delle condizioni di accesso alle concessioni demaniali e ai finanziamenti pubblici, in particolare dell'Unione europea, ad esse connesse nell'ambito agro-silvo-pastorale.

Per tutti i motivi summenzionati, non può che auspicarsi, dunque, un celere esame del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Protocolli di intesa per la legalità)*

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa per la legalità volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività agrosilvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, i presidenti delle regioni, l'amministrazione demaniale e gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati.

3. I protocolli di intesa sono altresì finalizzati a proporre integrazioni alla normativa vigente, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

4. I protocolli di intesa devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le norme di legge e di regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle amministrazioni firmatarie. A tal fine il prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di polizia ambientale e forestale con funzioni di polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

5. Per raggiungere gli obiettivi di cui al presente articolo, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

*a)* vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

*b)* prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

*c)* prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

*d)* prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

*e)* adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o

l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che sia avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monitoraggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 91 del suddetto codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un «tavolo tecnico» che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

## Art. 2.

*(Controllo sull'attuazione dei protocolli di intesa)*

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione dei protocolli di intesa di cui all'articolo 1, alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle regioni individuate con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti compiti di controllo e di monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge.

## Art. 3.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministero dell'interno trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, con particolare riferimento all'attività ispettiva e di vigilanza svolta, anche sulla base di quanto previsto dalla presente legge.

## Art. 4.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discrimina-

zione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti.

3. Il decreto di cui al comma 1 deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, ai casi di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di intesa per la legalità di cui all'articolo 1.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione dei protocolli di intesa per la legalità, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente all'assegnazione delle predette risorse sulla base di criteri che tengono conto della pericolosità sociale del fenomeno e dei risultati conseguiti, a livello territoriale, in seguito

a valutazioni periodiche, in attuazione della legislazione vigente in materia.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.